

Bruxelles, 20 novembre 2019
(OR. en)

14343/19

JURINFO 31
EJUSTICE 150
JAI 1224

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sull'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) e una serie minima di metadati uniformi per la giurisprudenza - Inclusione dell'ECLI 2.0

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sull'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) e una serie minima di metadati uniformi per la giurisprudenza, incluso l'ECLI 2.0 adottato dal Consiglio il 7 ottobre 2019.

Conclusioni del Consiglio sull'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI)
e una serie minima di metadati uniformi per la giurisprudenza

I. INTRODUZIONE

1. L'articolo 67, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
2. I piani d'azione pluriennali 2009-2013, 2014-2018 e 2019-2023 in materia di giustizia elettronica europea del Consiglio dell'Unione europea sottolineano l'importanza dell'accesso alla giurisprudenza nazionale e l'esigenza di standardizzazione e di un'architettura tecnica decentrata.
3. La risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo insiste sulla necessità di consentire l'accesso transfrontaliero alla giurisprudenza nazionale affinché i giudici nazionali possano assolvere il loro ruolo nell'ordinamento giuridico europeo.

II. INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE

4. Uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in cui possa avere luogo la cooperazione giudiziaria richiede non solo la conoscenza del diritto europeo ma anche, in particolare, la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici degli altri Stati membri.
5. Il portale europeo della giustizia elettronica dovrebbe realizzare l'obiettivo di diffondere le informazioni sui sistemi giuridici dell'UE e degli Stati membri e dovrebbe assistere utilmente i cittadini, i professionisti del diritto e le autorità degli Stati membri.

6. La conoscenza quanto alla sostanza e all'applicazione del diritto dell'Unione europea non può essere acquisita solamente attingendo dalle fonti giuridiche dell'UE, ma occorre tener conto anche della giurisprudenza delle giurisdizioni nazionali per quanto riguarda le decisioni di rinvio pregiudiziale, le decisioni successive a una pronuncia pregiudiziale e quelle che applicano direttamente il diritto dell'UE.
7. Con il sostegno finanziario o la partecipazione diretta dell'Unione europea si è assistito negli ultimi anni all'adozione di iniziative fautrici dei succitati obiettivi, fra le quali il metamotore di ricerca della rete dei presidenti delle Corti supreme dell'Unione europea, le banche dati Dec.Nat e Jurifast dell'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea, la banca dati JURE (Jurisdiction Recognition Enforcement) della Commissione europea, EUR-Lex e la banca dati di giurisprudenza dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
8. Il ricorso e il sostegno a tali iniziative hanno evidenziato l'esigenza di tali banche dati, sebbene l'esperienza abbia dimostrato che la loro consultazione risulta spesso molto complessa e di non facile impiego.
9. Da uno studio realizzato dal gruppo di lavoro istituito dal gruppo "Legislazione on-line" si evince chiaramente che, al di là dei problemi legati al multilinguismo, le difficoltà sono essenzialmente dovute alla mancanza di identificatori uniformi per la giurisprudenza. A livello nazionale esistono vari sistemi di identificazione, alcuni specifici per le giurisdizioni, altri con funzionalità proprie del produttore. Le banche dati destinate alla consultazione della giurisprudenza da diversi Stati membri - delle quali quelli citati sopra sono solo alcuni esempi - talvolta inventano il proprio sistema d'identificazione e riutilizzano uno o più dei sistemi di numerazione nazionali. La consultazione e la citazione della giurisprudenza nel contesto transfrontaliero è pertanto estremamente difficile: gli identificatori di un sistema potrebbero non essere compatibili con altri sistemi.

10. Dallo studio summenzionato emerge chiaramente che problemi analoghi esistono con metadati usati per descrivere la giurisprudenza. Il fatto che quasi tutte le banche dati nazionali ed europee usino regole diverse di denominazione e progetto per i metadati compromette le possibilità di offrire a giudici, professionisti del diritto e cittadini uno strumento di consultazione transfrontaliera della giurisprudenza efficace e di facile impiego.

III. INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI

11. Conformemente al principio di proporzionalità, al principio di decentramento accolto dai piani d'azione in materia di giustizia elettronica europea e ai principi del quadro di interoperabilità europea, un'unica banca dati europea centralizzata della giurisprudenza non dovrebbe sostituire le soluzioni nazionali. Inoltre, le particolari esigenze dell'utente che sorgono per specifici settori del diritto richiedono banche dati diverse con funzionalità diverse, siano esse di natura pubblica o commerciale.
12. Al fine sia di [...] facilitare l'ulteriore sviluppo delle banche dati della giurisprudenza europea, sia di [...] assistere i professionisti del diritto e i cittadini nell'uso di queste banche dati, si ritiene pertanto indispensabile un sistema comune di identificazione, citazione e metadati per la giurisprudenza. Tale standard comune sarebbe compatibile con i principi enunciati nel precedente paragrafo.
13. Per l'identificazione delle decisioni giudiziarie dovrebbe essere usato un identificatore standard che possa essere riconosciuto, letto e compreso sia dalle persone che dai computer e che sia compatibile con gli standard tecnologici. Nel contempo, è auspicabile che i sistemi d'identificazione nazionali possano operare parallelamente a tale standard europeo, ma anche che uno standard europeo possa fungere da unico standard nazionale per i paesi che lo desiderino.
14. Poiché l'organizzazione delle giurisdizioni e le applicazioni informatiche che queste usano variano non solo tra Stati membri, ma anche all'interno di uno stesso Stato membro, si dovrebbe poter realizzare un sistema di identificazione e metadati a livello di ogni giurisdizione.

15. In linea con i succitati principi di proporzionalità e decentramento, le decisioni sulle giurisdizioni chiamate a partecipare a questo sistema di identificazione e metadati per la giurisprudenza devono essere prese a livello nazionale.
16. Poiché l'accordo delle giurisdizioni e dei governi degli Stati membri riveste la massima importanza per la realizzazione e l'uso di un sistema di identificazione e metadati per la giurisprudenza, si sono svolte consultazioni sulla presente raccomandazione con la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'Unione europea, l'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea, la rete europea dei Consigli di giustizia, l'iniziativa LEX, il progetto CEN Metalex, Semic.EU, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea e l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Si è inoltre tenuto conto dell'identificatore europeo della legislazione e di Akoma Ntoso al fine di ottimizzare l'interoperabilità con questi standard.
17. I professionisti del diritto e i cittadini dovrebbero essere debitamente informati sul sistema di identificazione e metadati. Inoltre, per aumentare le probabilità di trovare la giurisprudenza abbinata all'identificatore e ai metadati descritti nell'allegato I, tali decisioni giudiziarie dovrebbero poter essere cercate - grazie all'identificatore e a una serie minima di metadati - attraverso un motore di ricerca comune. L'architettura di questo motore di ricerca comune dovrebbe essere decentrata e integrata nel portale europeo della giustizia elettronica. Sebbene un motore di ricerca comune potenzi la fruibilità di un sistema di identificazione e metadati, non dovrebbe costituire una condizione preliminare all'introduzione del sistema di identificazione e metadati a livello nazionale.
18. Il motore di ricerca comune dovrebbe avere la possibilità di indicizzare decisioni contenute non solo in siti giudiziari, ma anche in altri tipi di siti che diffondono la giurisprudenza, ad es. in versione sintetica o tradotta.

IV. ESTENSIONI E MIGLIORAMENTI DELL'ECLI

19. A otto anni di distanza dall'adozione della prima versione delle presenti conclusioni del Consiglio, l'ECLI è stato implementato nelle banche dati pubbliche con decisioni giudiziarie di diciassette Stati membri, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle commissioni di ricorso dell'Organizzazione europea dei brevetti. Molte di queste banche dati sono state indicizzate dal motore di ricerca dell'ECLI, che è stato sviluppato dalla Commissione europea in conformità del punto 27, lettera f).
20. In molte giurisdizioni l'ECLI è usato come mezzo di citazione unico o supplementare. Nelle "conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle migliori prassi in materia di pubblicazione online delle decisioni giudiziarie"¹ l'uso dell'ECLI e l'interconnessione delle banche dati giurisprudenziali nazionali con il motore di ricerca dell'ECLI sono state considerate migliori prassi.
21. Sebbene si possa ritenere che l'ECLI abbia contribuito ad accrescere l'accessibilità e la qualità delle informazioni giuridiche a vantaggio della comunità giuridica, sono emerse alcune carenze del quadro ECLI. Nel contempo, gli sviluppi tecnologici e le nuove conoscenze offrono opportunità di miglioramento che potrebbero giovare alla comunità giuridica. Alcuni miglioramenti ed estensioni dello standard sarebbero dunque vantaggiosi.
22. Tuttavia, visto il numero di implementazioni dell'ECLI, le modifiche tecniche o le estensioni dello standard non dovrebbero compromettere gli investimenti nelle implementazioni attuali e in corso. In tale contesto, le giurisdizioni che hanno implementato l'ECLI:
 - a. non dovrebbero essere costrette ad implementare le nuove caratteristiche, e
 - b. le nuove caratteristiche dovrebbero essere retrocompatibili con le specifiche originarie.

¹ GU C 362, dell'8.10.2018, pag. 2.

23. I miglioramenti e le estensioni dello standard ECLI originario possono essere sintetizzati come di seguito indicato.
- a) L'identificatore ECLI dovrebbe essere definito anche come URI HTTP. Ciò significa che esisterà un modo standardizzato per rinviare a un ECLI su Internet.
 - b) In alcune giurisdizioni, il quarto elemento dell'identificatore ECLI - l'anno di emissione della sentenza - non è sufficientemente specifico. Come soluzione si aggiungono spesso il mese e il giorno al quinto elemento a fini di disambiguazione. Per motivi di concisione, univocità e leggibilità dovrebbe essere possibile estendere il quarto elemento aggiungendovi il mese e il giorno.
 - c) L'ECLI identifica una decisione giudiziaria a livello astratto, indipendentemente dalla sua versione linguistica, temporale e redazionale o dal suo formato tecnico. Nella spesso usata terminologia dei requisiti funzionali per record bibliografici (*Functional Requirements for Bibliographical Records* - FRBR), l'ECLI identifica una decisione giudiziaria a livello di opera. Tuttavia, esistono molti casi d'uso in cui è altresì necessario identificare e/o fare riferimento a una decisione giudiziaria a livello di espressione o di manifestazione. Per evitare incompatibilità tra le soluzioni locali intese a rispondere a queste esigenze occorre un'estensione dell'identificatore ECLI: il linguaggio di estensione ECLI (ECLI-XL).
 - d) L'ECLI consente di identificare e/o citare le decisioni giudiziarie solo nella loro integralità, mentre spesso viene fatto riferimento a parti specifiche di una decisione. Al fine di creare un modo standardizzato di realizzare un collegamento in profondità (*deep linking*) a parti specifiche delle decisioni giudiziarie, migliorare le possibilità di ricerca di documenti che fanno riferimento a tali parti specifiche nonché spianare la strada a sofisticati motori di ragionamento giuridico, l'ECLI-XL introduce anche un modo standard per identificare e fare riferimento a parti specifiche di una decisione.
 - e) I metadati dell'ECLI devono essere migliorati e perfezionati, anche in relazione all'ECLI-XL.

24. Le specifiche relative all'ECLI-XL sono descritte nella parte II dell'allegato I, mentre i metadati aggiuntivi sono stati inseriti nella parte III dell'allegato I.
25. L'allegato II contiene una guida sull'uso dell'ECLI e dell'ECLI-XL destinata alla comunità giuridica.

V. INTRODUZIONE DELL'ECLI

26. Gli Stati membri sono invitati a introdurre, su base volontaria a livello nazionale, l'identificatore europeo della giurisprudenza (*European Case Law Identifier* - ECLI) e una serie minima di metadati uniformi per la giurisprudenza.
27. Le seguenti raccomandazioni valgono per gli Stati membri che decidono di introdurre l'ECLI e una serie minima di metadati uniformi per la giurisprudenza:
- a) l'ECLI dovrebbe applicarsi, secondo quanto precisato nella parte I dell'allegato I, per tutte le decisioni emesse da tutti gli organi giurisdizionali nazionali;
 - b) gli Stati membri dovrebbero dotare tutte le decisioni degli organi giurisdizionali pubblicate su siti pubblici della serie minima di metadati di cui alla parte III dell'allegato I;
 - c) gli Stati membri dovrebbero designare il coordinatore nazionale ECLI di cui alla parte IV dell'allegato I;
 - d) la Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe partecipare al sistema dell'identificatore europeo della giurisprudenza;

- e) la Commissione europea dovrebbe allestire il sito dell'ECLI all'interno del portale europeo della giustizia elettronica, come illustrato nella parte V dell'allegato I;
- f) la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero predisporre, in stretta collaborazione reciproca, un motore di ricerca interconnesso, come illustrato nella parte VI dell'allegato I;
- g) gli Stati membri e i loro organi giurisdizionali dovrebbero diffondere informazioni sull'ECLI, sul sito dell'ECLI e sul motore di ricerca nei siti e nelle pubblicazioni nazionali, anche qualora l'ECLI non sia stato introdotto in un determinato Stato membro;
- h) oltre agli Stati membri, i paesi candidati e gli Stati aderenti alla convenzione di Lugano sono incoraggiati ad usare il sistema ECLI; e
- i) gli Stati membri dovrebbero riferire al Consiglio ogni anno sui progressi realizzati nell'introduzione dell'ECLI e dei metadati per la giurisprudenza.

Allegato I – Specifiche tecniche, organizzazione e implementazione

I. IL FORMATO DELL'IDENTIFICATORE EUROPEO DELLA GIURISPRUDENZA

1. Un identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) deve essere composto dai seguenti cinque elementi, che devono apparire nell'ordine elencato:
 - a) l'abbreviazione "ECLI";
 - b) il codice paese del paese nell'ambito della cui competenza è stata emessa la decisione giudiziaria;
 - i) per gli Stati membri, ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, e i paesi candidati è usato il codice del manuale interistituzionale di convenzioni redazionali definito nella lista di riferimenti "*Country*" (paesi) del registro di metadati;
 - ii) per gli altri paesi e le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare dell'UE di cui all'allegato II del TFUE è usato il codice ISO 3166 alpha-2 (se disponibile);
 - iii) fatti salvi i sottopunti i) e ii), gli organi giurisdizionali situati nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea o nei paesi e territori d'oltremare dell'Unione europea possono invece avere un codice organo giurisdizionale collegato al codice paese dello Stato membro dell'UE interessato, se convenuto di comune accordo;
 - iv) per l'Unione europea è usato il codice "UE";

- vi) per le organizzazioni internazionali viene deciso un codice dalla Commissione europea, che tiene conto dei codici che cominciano con "X" già utilizzati dalle istituzioni europee e dei codici esistenti nell'ambito di ISO 3166 alpha-2;
- c) l'abbreviazione dell'organo giurisdizionale (di seguito: "codice organo giurisdizionale").
Il codice organo giurisdizionale:
 - i) deve essere composto da almeno un carattere e al massimo sette caratteri;
 - ii) deve cominciare sempre con una lettera, ma può contenere anche cifre;
 - iii) dovrebbe essere scelto in modo da sembrare logico alle persone familiari con l'organizzazione del potere giudiziario del paese interessato;
 - iv) deve essere almeno un'abbreviazione del nome dell'organo giurisdizionale, ma può contenere anche un'indicazione della camera o sezione in seno a tale organo giurisdizionale, specie se tale indicazione è abituale nella prassi di citazione del paese;
 - v) non dovrebbe contenere informazioni sul tipo di documento;
 - vi) deve essere stabilito conformemente alla parte IV, sezione A, del presente allegato;
 - vii) il codice organo giurisdizionale "XX" deve essere riservato alle decisioni degli organi giurisdizionali che non figurano nell'elenco stilato dal coordinatore nazionale ECLI di tale Stato membro (parte IV, sezione A, punto 46, lettera a)), comprese le decisioni di organi giurisdizionali internazionali o altri paesi che non dispongono (ancora) di un ECLI assegnato dallo Stato membro dell'organo giurisdizionale di emissione;

- d) l'anno della decisione, che deve essere scritto in quattro cifre, o la data esatta della decisione, che deve essere scritta nella forma aaaammgg;
 - e) un codice, che deve essere unico nel senso che non deve esistere più di una sentenza dello stesso organo giurisdizionale e dello stesso anno con lo stesso codice. La lunghezza massima del codice è di 25 caratteri. Il codice può contenere punti ("."), ma nessun altro segno di punteggiatura.
2. I cinque elementi dell'ECLI definiti nella sezione precedente possono essere formattati in una delle seguenti due sintassi, che sono del tutto equivalenti e possono essere usate in modo intercambiabile:
- a) separando gli elementi con due punti (":"). Questa è la modalità prescritta per citare un ECLI in un testo e può essere utilizzata anche in sistemi automatizzati;
 - b) separando gli elementi con una barra ("/"). Questo formato può essere utilizzato negli URI HTTP, nel qual caso si dovrebbe usare una barra anche tra il nome di dominio e l'ECLI stesso. È preferibile non inserire alcun altro elemento di percorso tra il nome di dominio e l'ECLI.
3. Un ECLI non deve contenere spaziature o segni di punteggiatura, né negli elementi costituenti né tra questi ultimi, ad eccezione di quelli menzionati al punto 1, lettera e), e al punto 2.
4. Le lettere in tutti gli elementi devono essere esclusivamente caratteri alfanumerici latini.
5. Se gli elementi dell'ECLI sono separati da due punti, le lettere negli elementi descritti al punto 1, lettere a), b) c) ed e), devono essere preferibilmente scritte in maiuscolo, ma l'uso delle maiuscole non deve comportare alcuna differenza di significato. Se gli elementi sono separati da una barra, tutte le lettere devono essere scritte in minuscolo.
6. Per non compromettere il suo uso o la sua comprensibilità, un ECLI non deve comprendere altri elementi oltre a quelli descritti nella sezione II.
7. Il *namespace* dell'ECLI deve essere registrato al seguente indirizzo:
<https://e-justice.europa.eu/ecli>.

II. LINGUAGGIO DI ESTENSIONE ECLI

8. Il quadro ECLI è costruito sui principi dei requisiti funzionali per record bibliografici (FRBR), su cui sono basati anche altri standard nel settore dell'informatica giuridica, quali CEN-Metalex, URN:LEX e Legal DocML (Akoma Ntoso).
9. Il termine "ECLI" è riservato esclusivamente all'identificatore a livello di opera e di documento.
10. Per identificare o fare riferimento al livello di espressione o di manifestazione, e/o a parti specifiche di una decisione giudiziaria, si dovrebbe usare il linguaggio di estensione ECLI (ECLI-XL) descritto nella presente sezione.

A. Identificatore a livello di espressione

11. Un'espressione è una versione temporale, linguistica e/o editata di una decisione giudiziaria a livello di opera. Le diverse espressioni possono essere identificate in modo univoco utilizzando la sintassi descritta nella presente sezione.
12. Gli elementi che identificano un'espressione specifica:
 - a) sono posti (concatenati) tra parentesi, in modo da non creare confusione con l'ECLI stesso; tali parentesi non dovrebbero essere presenti se non viene identificata alcuna espressione specifica;
 - b) dovrebbero essere sempre posti direttamente dopo l'ECLI stesso;
 - c) seguono l'ECLI per quanto riguarda le regole sull'uso delle maiuscole e la separazione. Nella sintassi basata sui due punti, i molteplici elementi dell'espressione sono separati da due punti; nella sintassi basata sulla barra, i molteplici elementi dell'espressione sono separati da barre;
 - d) sono preceduti da due punti (dopo la parentesi di apertura) in caso di ricorso alla sintassi basata sui due punti, ma non sono preceduti da una barra in caso di ricorso alla sintassi basata sulla barra;

- e) comprendono una sequenza obbligatoria di "variante temporale", "variante compilatore", "variante linguistica", "variante di completezza", "variante specifica del compilatore";
- f) possono essere tutti omessi.

13. L'elemento "variante temporale":

- a) può essere usato per etichettare diverse versioni temporali dell'opera. Tali versioni possono essere realizzate solo dal creatore dell'opera, vale a dire l'organo giurisdizionale giudicante, per etichettare, ad esempio, una versione modificata o corretta;
- b) dovrebbe essere omesso se si tratta della prima e/o unica versione;
- c) contiene la lettera "T" e un numero di serie, in cui "T2" può essere assegnato alla seconda versione e così via; in caso di creazione di una seconda versione, la prima versione può a sua volta essere etichettata esplicitamente con "T1" per indicare l'esistenza di un'altra versione.

14. L'elemento "compilatore":

- a) può essere usato per etichettare versioni diverse di "compilatori" o "editori";
- b) dovrebbe essere omesso se il compilatore è anche il creatore dell'opera;
- c) è un codice composto da tre, quattro o cinque caratteri di cui il primo è una lettera;
- d) non può essere identico a uno dei codici di lingua ISO 639-2 né alle abbreviazioni delle manifestazioni di cui al punto 18;
- e) è assegnato dalla Commissione europea e deve essere inserito in un registro tenuto dalla stessa. Il registro sarà accessibile al pubblico nell'ambito del portale europeo della giustizia elettronica.

15. L'elemento linguistico:

- a) può essere usato per etichettare le diverse versioni linguistiche di un'opera;
- b) è conforme alla norma ISO 639-2;
- c) non è necessario se la lingua dell'espressione è la (sola) lingua di default della decisione.

16. L'elemento "completezza":

- a) può essere usato per etichettare le diverse versioni di un'opera in funzione della completezza del testo delle decisioni;
- b) contiene la lettera "C" seguita da:
 - i) una "F" per la versione integrale; trattandosi della situazione di default, questa precisazione dovrebbe, in linea generale, essere omessa;
 - ii) una "A" per una versione condensata; una versione "condensata" contiene un estratto (letterale) dei punti più importanti della decisione;
 - iii) una "S" per una versione sintetica; una versione "sintetica" è una versione abbreviata in cui si usa (almeno in parte) una formulazione diversa da quella del testo originario. Un'espressione è "sintetica" solo se non contiene il testo integrale; se il testo integrale è accompagnato da una sintesi, la versione è "integrale" e la sintesi dovrebbe essere aggiunta come metadato.

17. L'elemento "espressione specifica del compilatore":

- a) può essere usato per etichettare le diverse versioni di un compilatore che differiscono dalla prima versione sotto qualsiasi aspetto che non sia quello temporale, della completezza o linguistico;

- b) dovrebbe essere omesso se si tratta della prima e/o unica versione;
- c) contiene la lettera "S" e un numero di serie, in cui "S2" può essere assegnato alla seconda versione e così via; in caso di creazione di una seconda versione, la prima versione può essere etichettata con "S1";
- d) deve sempre essere presente insieme a un elemento "compilatore" se il compilatore non è il creatore dell'opera.

B. Identificatore a livello di manifestazione

18. Una manifestazione è la materializzazione di un'espressione. Esiste solo un elemento per esprimere la manifestazione. L'elemento "manifestazione":
- a) è facoltativo e dovrebbe essere usato solo se pertinente;
 - b) indica il formato dei dati sul modello delle specifiche MIME;
 - c) se usato, deve contenere una delle seguenti abbreviazioni: doc, docx, html, json, odt, pdf, rdf, rtf, tiff, txt, xhtml, xml;
 - d) segue l'identificatore dell'espressione per quanto riguarda le regole sull'uso delle maiuscole;
 - e) è posto tra parentesi, in modo da non creare confusione con l'ECLI stesso o con l'identificatore a livello di espressione; tali parentesi non dovrebbero essere presenti se non viene identificata alcuna manifestazione specifica. Gli identificatori a livello di espressione e l'identificatore a livello di manifestazione non devono figurare all'interno della stessa coppia di parentesi;
 - f) è posto dopo gli identificatori a livello di espressione, se presenti, e dopo l'ECLI stesso se non sono presenti identificatori a livello di espressione;
 - g) è preceduto, tra parentesi, da due punti in caso di ricorso alla sintassi basata sui due punti e da un punto in caso di ricorso alla sintassi basata sulla barra.

C. Frammenti

19. Si raccomanda di strutturare e marcare le decisioni giudiziarie in modo tale che parti specifiche delle medesime ("frammenti") possano essere identificate in modo inequivocabile. Si raccomanda di usare la sintassi descritta nella presente sezione. In alternativa, se si utilizzano altri identificatori di frammenti, è consigliabile prevedere un meccanismo di corrispondenza e pubblicarlo sul sito dell'ECLI. Anche se le decisioni giudiziarie non sono disponibili con frammenti identificabili, la sintassi di cui alla presente sezione può essere usata per creare URI che consentano di fare riferimento a specifici frammenti delle decisioni giudiziarie.
20. L'identificatore di frammento può essere utilizzato a livello di opera, a livello di espressione e a livello di manifestazione.
21. Se utilizzato, l'identificatore di frammento deve essere posto direttamente dopo l'ultimo elemento di identificazione dell'identificatore della decisione giudiziaria integrale, che può essere l'ECLI o l'elemento "espressione" o "manifestazione" dell'ECLI-XL.
22. Il frammento è sempre preceduto da "#".
23. Se utilizzato come identificatore, il frammento serve per identificare una singola parte.
24. Se utilizzato come riferimento, il frammento può anche riferirsi a più frammenti.
25. Il frammento singolare è costituito da un'etichetta seguita da un elemento di numerazione.
26. L'elemento "etichetta" è obbligatorio e deve essere un'abbreviazione (inglese) del seguente elenco (il termine completo e/o la spiegazione figurano tra parentesi):
 - a) part (part/parte)
 - b) sec (section/sezione)
 - c) subsec (subsection/sottosezione)
 - d) para (paragraph/punto)

- e) subpara (subparagraph/sottopunto)
 - f) head (heading/intestazione, la parte della sentenza contenente dati quali: nomi delle parti, rappresentanti, data delle decisioni, numero di procedimento ecc.)
 - g) facts (la parte della sentenza in cui sono esposti i fatti)
 - h) reason (reasoning/motivazione, la parte della decisione in cui viene esposto il ragionamento del giudice)
 - i) dec (decision/dispositivo, ossia la parte conclusiva della sentenza)
 - j) anx (annex/allegato)
27. L'elemento di numerazione segue immediatamente l'elemento "etichetta", senza segni d'interpunzione o spazi bianchi.
28. L'elemento di numerazione:
- a) può essere assente o singolare se usato come identificatore, mentre può essere assente, singolare o plurale se usato come riferimento;
 - b) non è obbligatorio per le etichette "head", "facts", "reason", "dec" e "anx". L'elemento di numerazione è obbligatorio per tutte le altre etichette;
 - c) può contenere (una qualsiasi combinazione di) cifre arabe e lettere latine nonché punti.
29. Un frammento singolare può avere una struttura gerarchica, con il frammento più alto menzionato per primo. Gli elementi annidati sono separati da un trattino. Non esistono prescrizioni relative alla possibile gerarchia, tranne che elementi gerarchici con le stesse etichette non possono essere combinati in una stessa gerarchia.

30. Un frammento plurale:

- a) può contenere un intervallo (una serie di elementi consecutivi) dello stesso livello gerarchico per il quale si deve usare un trattino ("-") tra il primo e l'ultimo elemento di numerazione dell'intervallo. L'etichetta non va ripetuta prima dell'ultimo elemento di numerazione;
- b) può contenere una lista (una serie di elementi non consecutivi) dello stesso livello gerarchico per la quale si deve usare una virgola come separatore tra gli elementi di numerazione. L'etichetta non va ripetuta prima di ogni elemento di numerazione;
- c) può contenere una combinazione di un intervallo e una lista per gli elementi dello stesso livello gerarchico;
- d) può contenere una lista (ma non un intervallo) di elementi non annidati con etichette diverse. Tali elementi sono separati da una virgola.

D. Risoluzione

- 31. Si dovrebbe assicurare che qualsiasi applicazione non in grado di interpretare l'ECLI-XL ignori tali estensioni. Questo risultato può essere ottenuto troncando tutto da (e inclusa) una parentesi di apertura ("(") o - se non si usa HTTP - da (e incluso) un cancelletto ("#"), a seconda di quale viene prima.
- 32. I siti che sviluppano un meccanismo per dirigere un URI ECLI-XL verso l'espressione, la manifestazione o il frammento corretti dovrebbero prevedere un metodo per trattare gli URI ECLI-XL che non esistono sui siti in questione. Un tale metodo potrebbe essere applicato, ad esempio, ridirigendo verso una panoramica delle versioni dell'ECLI che sono invece disponibili o decidendo quale "migliore corrispondenza" debba essere presentata.

III. METADATI

A. Introduzione

33. La sezione B contiene lo schema di metadati riportato nella versione originaria delle presenti conclusioni del Consiglio. La sezione C contiene una panoramica aggiornata e ampliata dei metadati. Per non complicare i modelli di dati e il funzionamento delle banche dati nazionali e i loro collegamenti con l'interfaccia di ricerca dell'ECLI, il nuovo schema di metadati include completamente e sviluppa lo schema di metadati originario, anche se da un punto di vista tecnico si sarebbe potuto scegliere un'altra convenzione di denominazione. A titolo eccezionale, gli adattamenti dello schema originario introdotti nello schema XML usato per l'interconnessione tra i repertori degli Stati membri e l'interfaccia di ricerca dell'ECLI sono stati introdotti anche nella sezione C.

B. Schema di metadati originario

34. Per favorire la comprensibilità e la reperibilità della giurisprudenza, ogni documento contenente una decisione giudiziaria dovrebbe essere associata a una serie di metadati come quelli descritti nella presente sezione. Tali metadati dovrebbero essere descritti, per quanto possibile, conformemente agli standard stabiliti dalla *Dublin Core Metadata Initiative* (di seguito: DCMI) e alle ulteriori indicazioni di cui alla presente sezione.
35. Ogni documento istanza di una sentenza o di una descrizione di una sentenza dovrebbe contenere i seguenti metadati e deve necessariamente contenerli qualora debba poter essere oggetto di una ricerca attraverso l'interfaccia descritta nella parte VI:

- a) dcterms:identifier

Un URL in cui possono essere reperiti tale documento istanza o informazioni al riguardo. Può trattarsi di un *resolver* basato sul web insieme all'ECLI o di qualsiasi altro URL.

b) `dcterms:isVersionOf`

La forma di questo elemento deve essere un ECLI descritto nella parte I.

c) `dcterms:creator`

Il nome completo dell'organo giurisdizionale. Può essere incluso il nome di una camera o sezione.

d) `dcterms:coverage`

Il paese in cui ha sede l'organo giurisdizionale.

Può contenere anche una parte di uno Stato (federale) per precisare la competenza territoriale.

e) `dcterms:date`

La data della decisione, che deve essere scritta conformemente alla norma ISO8601.

f) `dcterms:language`

La lingua deve essere abbreviata conformemente al manuale interistituzionale di convenzioni redazionali. In caso di lingue che non sono incluse in tale manuale deve essere usata la norma ISO 639.

La lingua non è (necessariamente) la lingua della sentenza originale ma la lingua (principale) del documento istanza.

g) `dcterms:publisher`

L'organismo (commerciale o pubblico) responsabile della pubblicazione del documento istanza della sentenza.

h) `dcterms:accessRights`

Questo campo deve avere uno o due valori: "public" o "private". Se è "public", il documento sull'URL interessato deve essere accessibile a tutti, altrimenti deve essere usato il valore "private", indipendentemente dal fatto che il carattere non pubblico dell'accesso sia dovuto a motivi commerciali o di altro tipo.

i) `dcterms:type`

Questo campo può contenere informazioni sul tipo di decisione emessa, secondo un determinato schema. Il campo è impostato di default su "judicial decision" per operare una distinzione rispetto ad altri tipi di documenti.

36. Ogni documento istanza di una sentenza può contenere anche i seguenti metadati:

a) `dcterms:title`

Il campo del titolo non deve essere una riproduzione di altri campi. Preferibilmente dovrebbero essere usati il nome delle parti o uno pseudonimo, conformemente alla prassi nazionale e alle norme in materia di protezione dei dati.

b) `dcterms:subject`

Il campo dell'oggetto è usato per indicare il ramo di diritto. Dovrebbe contenere uno o più elementi di uno schema contenente valori per diritto civile, diritto commerciale, diritto di famiglia, diritto fallimentare, diritto privato internazionale, diritto penale, diritto dell'UE, diritto amministrativo, diritto fiscale, diritto pubblico internazionale e diritto costituzionale, e può contenere una descrizione più specifica del ramo di diritto.

c) `dcterms:abstract`

Questo campo contiene un riassunto o una sintesi del procedimento, non una descrizione, classificazione o interpretazione.

d) `dcterms:description`

Questo campo contiene elementi descrittivi sotto forma di parole chiave o note introduttive.

e) `dcterms:contributor`

Nomi di giudici, avvocato generale o altro personale coinvolto.

f) `dcterms:issued`

La data della pubblicazione di tale documento istanza della decisione. La data deve essere scritta conformemente alla norma ISO8601.

g) `dcterms:references`.

i) Riferimenti ad altri documenti (giuridici).

- 1) Se i riferimenti riguardano altre sentenze nazionali, dell'UE o della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'ECLI deve essere usato se il documento cui è fatto riferimento è dotato di un ECLI, altrimenti il campo dovrebbe contenere altri riferimenti.
- 2) Se i riferimenti riguardano strumenti giuridici dell'UE è preferibile usare l'identificatore europeo della legislazione, se disponibile, altrimenti va usato il numero CELEX.
- 3) Se i riferimenti riguardano strumenti giuridici nazionali, sentenze non dotate di un ECLI o scritti accademici, si dovrebbero usare gli URL disponibili o altri sistemi d'identificazione.

h) dcterms:isReplacedBy

Una volta assegnato, l'ECLI deve essere mantenuto. Le rinumerazioni sono tuttavia inevitabili per via di errori amministrativi o quando un ECLI è assegnato a decisioni precedentemente associate a un codice organo giurisdizionale "XX" (conformemente alla sezione B). In caso di siffatte rinumerazioni il nuovo ECLI deve essere registrato in questo campo. Il campo non deve contenere alcun altro tipo di informazioni.

37. Tutti i metadati di cui alla presente sezione che non hanno un formato fisso o che non sono basati su uno schema devono avere un attributo di lingua.

C. Schema di metadati riveduto

38. I metadati possono esistere ai diversi livelli del dominio FRBR. Nella presente sezione sono specificati per i livelli di opera, espressione e manifestazione. I metadati sono classificati ad un livello FRBR in base all'obiettivo della loro dichiarazione e non in base al livello FRBR al quale opera l'autore dei metadati ("creatore" per l'opera, "compilatore" per l'espressione o "editore" per la manifestazione). Pertanto, ogni compilatore può dichiarare metadati in relazione al livello di opera e alla propria espressione, ma non alle espressioni di un altro compilatore.
39. Lo schema di metadati riveduto e ampliato può essere utilizzato indipendentemente dall'uso dell'ECLI-XL.
40. I metadati sono formulati in una specifica funzionale. Al fine di evitare di imporre soluzioni tecniche, non viene prescritto alcun quadro tecnico per esprimere i metadati. In collaborazione con il gruppo di esperti ECLI, la Commissione dovrebbe sviluppare una norma tecnica per standardizzare lo scambio di metadati tra il motore di ricerca dell'ECLI e i repertori nazionali.

41. Le tabelle di cui ai prossimi punti, che indicano i metadati a livello di opera, espressione e manifestazione, contengono le colonne seguenti:
- a) Nome tecnico: il nome da utilizzare nell'ambito di schemi e banche dati e come etichetta di campo nei documenti;
 - b) Nome funzionale: il nome del campo leggibile da un essere umano;
 - c) Cardinalità (CAR): può avere i seguenti valori:
 - i) 0:1 Campo facoltativo, può contenere un solo valore;
 - i) 1:1 Obbligatorio, deve contenere esattamente un valore;
 - ii) 0:n Facoltativo, può contenere più valori;
 - iii) 1:n Obbligatorio, può contenere più valori;
 - d) Multilingue (ML): indica se il campo è diverso o potrebbe essere diverso in diverse lingue. In caso affermativo è necessario un attributo di lingua;
 - e) Tipo: indica il tipo tecnico del campo;
 - f) Valori fissi: indica se sono definiti valori fissi e, in caso affermativo, quali;
 - g) Osservazioni: spiegazione.

42. Metadati a livello di opera

Nome tecnico	Nome funzionale	CAR	ML	Tipo	Valori fissi	Osservazioni
Abstract	Riassunto	0:n	Sì	Stringa		
CaseNumber	Numero di procedimento	0:n	No	Stringa		
Contributor	Contributore	0:n	Sì	Stringa		L'uso dei campi "party", "judge" e "otherThanJudge" è raccomandato; il campo "contributor" può essere usato se non è possibile operare una distinzione.
Coverage	Copertura	1:n	Sì	Stringa		- Paese o territorio in cui ha sede l'organo giurisdizionale (obbligatorio). - Parte di uno Stato (federale) per precisare la competenza territoriale (facoltativo).
Creator	Creatore	1:n	Sì	Stringa		Nome dell'organo giurisdizionale giudicante. Il nome di una camera o sezione (se del caso) va inserito preferibilmente nel campo "division".
Date	Data della sentenza	1:1	No	Data		La data in cui la decisione è resa pubblicamente (ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).
DateDeposit	Data di deposito	0:1	No	Data		In alcune giurisdizioni la data di deposito della decisione è rilevante.
Description	Descrizione	0:n	Sì	Stringa		Elementi descrittivi sotto forma di parole chiave o note introduttive.

Nome tecnico	Nome funzionale	CAR	ML	Tipo	Valori fissi	Osservazioni
Division	Sezione	0:n	Sì	Stringa		Nome della camera o sezione in cui l'organo giurisdizionale ha emesso la decisione.
GlobalAlias	Pseudonimo generale	0:n	Sì	Stringa		Può trattarsi di qualsiasi "appellativo", "nome corrente", "indicazione del procedimento con il nome delle parti" o "nome del procedimento" di cui la comunità giuridica si serve per fare riferimento a una decisione giudiziaria. È possibile inserire anche "citazioni parallele" o identificatori assegnati da riviste giuridiche.
Importance	Livello d'importanza	0:1	No	Stringa	- low (basso) - medium (medio) - high (alto)	Si tratta di un minimo comune denominatore per qualsiasi tipo di classificazione d'importanza (giuridica). - Livello d'importanza basso: decisioni non importanti dal punto di vista giuridico o sociale. Tali decisioni rappresentano una mera applicazione del diritto processuale o sostanziale, sono redatte utilizzando formule standard e/o sono pubblicate solo per rispettare un quadro giuridico o di prassi. - Livello d'importanza medio: decisioni in cui il giudice non si è pronunciato su questioni giuridiche salienti, ma ha avuto un margine per valutare fatti e/o ponderare prove, o si è pronunciato su questioni giuridiche in linea con la giurisprudenza esistente. - Livello d'importanza alto: decisioni che modificano, precisano, limitano o ampliano la giurisprudenza precedente o che riguardano una questione giuridica non definita in precedenza o una questione sociale controversa.

Nome tecnico	Nome funzionale	CAR	ML	Tipo	Valori fissi	Osservazioni
IsVersionOf	Identificatore ECLI	1:1	No	Stringa		Contiene sia la variante dei due punti (con uso di maiuscole e minuscole secondo preferenza) sia la variante della barra (in minuscole, come URI relativo).
Judge	Giudice	0:n	Sì	Stringa		Tipo specifico di contribuente
NeutralCitation	Citazione neutrale	0:1	No	Stringa		In alcuni paesi (di <i>common law</i>) viene utilizzata una "citazione neutrale" per identificare una decisione giudiziaria indipendentemente dal supporto o dall'editore. In questo campo si può inserire la citazione neutrale, se nota, per assicurare l'interoperabilità internazionale.
OfficialLanguage	Lingua ufficiale	1:n	No	Stringa		Campo per indicare la o le lingue ufficiali in cui è stata emessa la decisione. Dovrebbe contenere sia il codice ISO 3166-1 alpha-3 sia il codice di lingue dell'UE (se disponibile).
Party	Parte	0:n	Sì	Stringa		
PreferredForm	Forma preferita	0:1	No	Stringa	- uppercase (maiuscole) - lowercase (minuscole) - mixedcase (maiuscole e minuscole)	Campo per indicare se si preferisce che nella sintassi basata sui due punti l'ECLI sia scritto in maiuscole (opzione di default), in minuscole o in maiuscole e minuscole.
ProfNonJudge	Professionisti coinvolti diversi da giudici	0:n	Sì	Stringa		Tipo specifico di contribuenti; può essere utilizzato per persone, diverse da giudici, coinvolte a titolo professionale nel procedimento.

Nome tecnico	Nome funzionale	CAR	ML	Tipo	Valori fissi	Osservazioni
Reference	Riferimento	0:n	Sì	Stringa/ URI	L'elemento ha due attributi (obbligatori): "type" (tipo) e "relation" (relazione). Possibili valori per l'attributo "type": - celex - ecli - eli - patent - patent_application - akn - other (opzione di default) Possibili valori per l'attributo "relation": - citing - citedBy - followedBy - precededBy	Vi sono alcune limitazioni alla combinazione degli attributi. - "citing" può essere riferito a qualsiasi tipo; - "citedBy" può riferirsi a "celex", "ecli", "patent", "patent_application", "akn", "other"; - "followedBy" può riferirsi a "ecli" - "precededBy" può riferirsi a "ecli"

Nome tecnico	Nome funzionale	CAR	ML	Tipo	Valori fissi	Osservazioni
ReplacedBy	Sostituito da	0:n	No	Stringa		"replacedBy" è usato solo per le seguenti situazioni: - la decisione giudiziaria è rimasta la stessa, ma per via di un inconveniente amministrativo o tecnologico è stato necessario registrarla nuovamente con un altro ECLI; può trattarsi, tra l'altro, di situazioni in cui un'espressione è stata precedentemente registrata come ECLI distinto, ma è stata registrata nuovamente - utilizzando l'ECLI-XL - come espressione di un altro ECLI; - un identificatore ECLI con un elemento "data" a quattro cifre è stato sostituito da un ECLI con un elemento "data" a otto cifre; - a un ECLI con codice organo giurisdizionale "XX" è stato assegnato un altro ECLI - privo del codice organo giurisdizionale "XX" - dallo stesso o da un altro coordinatore ECLI.
Replaces	Sostituisce	0:n	No	Stringa		Contrario di "ReplacedBy".
SameAs (owl)	Pseudonimo fisso	1:1	No	URI		Contiene l'identificatore URI assoluto dell'opera in http(s)://ecli.eu..

Nome tecnico	Nome funzionale	CAR	ML	Tipo	Valori fissi	Osservazioni
Subject	Oggetto	0:n	Si	Stringa	- civil law (diritto civile) - commercial law (diritto commerciale) - family law (diritto di famiglia) - insolvency law (diritto fallimentare) - private international law (diritto privato internazionale) - criminal law (diritto penale) - EU law (diritto dell'UE) - administrative law (diritto amministrativo) - tax law (diritto fiscale) - international public law (diritto pubblico internazionale) - constitutional law (diritto costituzionale) - public accounting law (diritto contabile pubblico)	Se usato, deve contenere uno o più valori fissi e può poi contenere anche valori aggiuntivi.

Nome tecnico	Nome funzionale	CAR	ML	Tipo	Valori fissi	Osservazioni
Title	Titolo	0:1	Sì	Stringa		
TypeDocument	Tipo di documento	1:1	Sì	Stringa	- judicial decision (decisione giudiziaria) (opzione di default) - judgment (sentenza) - court order (provvedimento giudiziario) - conclusion (conclusione) - opinion (parere) - preliminary question (questione preliminare) - preliminary decision (decisione preliminare) - follow-up on preliminary decision (seguito dato a una decisione preliminare)	

43. Metadati a livello di espressione

Nome tecnico	Nome funzionale	CAR	ML	Tipo	Valori fissi	Osservazioni
AccessRights	Diritti di accesso	1:1	No	Stringa	- private (privato) - public (pubblico)	I "diritti di accesso" afferiscono alla questione se il testo della decisione nell'espressione del compilatore sia disponibile solo tramite abbonamento (a pagamento).
AuthoritativenessExpression	Autorevolezza dell'espressione	1:1	No	Stringa	- yes (sì) - no - unknown (non noto)	"Autorevole" non significa che si tratta della versione "autentica", ma che l'espressione è "autorizzata", riconosciuta come ufficiale.
Compiler	Compilatore	0:1	Sì	Stringa		Contiene il nome completo dell'autore dell'espressione. Un attributo di questo elemento contiene il codice ECLI-XL del compilatore, se disponibile.
CompilerSpecificExpression	Espressione specifica del compilatore	0:n	Sì	Stringa		Qualsiasi osservazione sull'espressione specifica del compilatore in questione che non può essere descritta in un altro campo di metadati.
ComprehensivenessExpression	Completezza dell'espressione	0:1	Sì	Stringa	- full (forma integrale) - abridged (forma condensata) - summarised (forma sintetica)	
ExpressionIdentifier	Identificatore dell'espressione	0:n	No	Stringa		Se l'espressione ha un proprio identificatore o una modalità preferita di citazione, che non sia un ECLI o l'ECLI-XL, possono essere indicati qui (p.e. "citazione parallela").

Nome tecnico	Nome funzionale	CAR	ML	Tipo	Valori fissi	Osservazioni
CreationDateExpression	Data di creazione dell'espressione	0:1	No	Data		
EcliXLIdentifierExpression	Parte "espressione" dell'identificatore ECLI-XL	0:1	No	Stringa		Se compilato, contiene sia la variante dei due punti (con uso di maiuscole e minuscole secondo preferenza) sia la variante della barra (in minuscole).
Issued	Data di emissione	0:1	No	Data		Si tratta della data in cui è stata resa disponibile l'espressione in questione, p.e. una data di pubblicazione
LanguageExpression	Lingua dell'espressione	0:1	No	Stringa		Può rimanere vuoto se si tratta dell'unica lingua ufficiale dell'opera. Dovrebbe essere espresso come ISO 3166-1 alpha-3. Può contenere un attributo (facoltativo) del seguente elenco: - "officialLanguage" (in presenza di più lingue ufficiali) - "authorisedTranslation" - "nonAuthorisedTranslation"

Nome tecnico	Nome funzionale	CAR	ML	Tipo	Valori fissi	Osservazioni
TemporalExpression	Tipo di espressione temporale	0:1	Sì	Stringa	- Original (originale) - Amended (modificata)	
Validity	Validità	0:1	No	Data		Può contenere "startDate" e/o "endDate". Si raccomanda l'uso in presenza di diverse espressioni temporali.

44. Metadati a livello di manifestazione

Nome tecnico	Nome funzionale	CAR	ML	Tipo	Valori fissi	Osservazioni
AuthoritativenessManifestation	Autorevolezza della manifestazione	0:1	No	Stringa	- yes (sì) - no	
CreationDateManifestation	Data di creazione della manifestazione	0:1	No	Data		
DataFormat	Formato dei dati	1:1	No	Stringa	- doc - docx - html - json - odt - pdf - rdf - rtf - tiff - txt - xhtml - xml	
Editor	Editore	0:1	Sì	Stringa		Autore della manifestazione, se pertinente.

Nome tecnico	Nome funzionale	CAR	ML	Tipo	Valori fissi	Osservazioni
EcliXLIdentifierManifestation	Parte "manifestazione" dell'identificatore ECLI-XL	0:1	No	Stringa		Se compilato, contiene sia la variante dei due punti (con uso di maiuscole e minuscole secondo preferenza) sia la variante della barra (in minuscole), entrambe come (parte di) un URI relativo.
Identifier	Identificatore	1:n	No	URI		Questo elemento può essere utilizzato per recuperare il documento vero e proprio. Da scrivere preferibilmente, ma non obbligatoriamente, come un identificatore ECLI-XL.

IV. IMPLEMENTAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

A. Coordinatore nazionale ECLI

45. Ogni Stato membro che usa l'ECLI deve designare un organismo governativo o giudiziario come coordinatore nazionale ECLI. Un paese non deve avere più di un coordinatore ECLI.
46. Il coordinatore nazionale ECLI è responsabile:
- a) dell'elenco degli organi giurisdizionali che possono avere un codice di cui alla sezione I;
 - b) di decidere se e in che misura l'elemento "data" dell'ECLI debba essere composto da quattro o otto cifre, oppure di assicurare il coordinamento al riguardo;
 - c) della partecipazione al gruppo di esperti ECLI e al Gruppo "Legislazione online" del Consiglio.
47. Il coordinatore nazionale ECLI dovrebbe pubblicare sul sito dell'ECLI, definito nella parte V, informazioni che descrivono il modo in cui è composto il numero ordinale e altre informazioni riguardanti le modalità di implementazione dell'ECLI.
48. Se in uno Stato membro è consentito usare "XX" come codice organo giurisdizionale per le decisioni di altre giurisdizioni, il coordinatore nazionale ECLI dovrebbe, se e quando nell'altra giurisdizione vengono assegnati ECLI locali a tali decisioni, adottare le misure appropriate per sostituire tali ECLI "XX" con gli ECLI locali, usando l'elemento <ReplacedBy/>. Il coordinatore ECLI non ha l'obbligo di compilare l'elemento <Replaces/> con ECLI comprendenti un codice organo giurisdizionale "XX" eventualmente assegnato da altri Stati membri.

B. Implementazione

49. L'implementazione dell'ECLI a livello nazionale è una responsabilità nazionale, nonostante l'eventuale disponibilità di finanziamenti europei.

50. Gli organi giurisdizionali di un paese possono aderire al sistema ECLI in momenti diversi.
51. Per facilitare i riferimenti, l'ECLI dovrebbe essere usato anche nell'ambito di materializzazioni fisiche della sentenza stessa.
52. È consigliabile assegnare un ECLI a tutte le sentenze emesse e non solo a quelle pubblicate su siti giudiziari.
53. L'ECLI può essere assegnato a sentenze storiche. Un tale approccio è incoraggiato.
54. A livello nazionale, l'assegnazione dell'ECLI dovrebbe avvenire come servizio distinto, conformemente agli orientamenti del quadro di interoperabilità europea.
55. Se l'ECLI è integrato in una decisione giudiziaria o stampato su quest'ultima, si consiglia di far apparire l'ECLI non solo nella sintassi basata sui due punti, ma anche come URI HTTP della manifestazione. Quest'ultima potrebbe essere etichettata come "il presente documento", "la presente versione" o con un'etichetta analoga.

V. SITO DELL'ECLI

56. È opportuno istituire un sito dell'ECLI, che dovrebbe far parte del portale europeo della giustizia elettronica.
57. Il sito dovrebbe contenere:
 - a) informazioni sul formato e l'utilizzo dell'ECLI. Riguardo al formato, esso dovrebbe contenere:
 - i) le regole di formattazione di cui alla parte I;
 - ii) l'elenco delle abbreviazioni dei paesi partecipanti (o un riferimento ad esso);

- iii) elenchi per paese delle abbreviazioni utilizzate per gli organi giurisdizionali partecipanti. I nomi degli organi giurisdizionali dovrebbero essere tradotti in tutte le lingue conformemente al thesaurus multilingue dei nomi degli organismi creato per il portale della giustizia elettronica, con collegamenti ipertestuali alle descrizioni di tali organi giurisdizionali contenute nel portale della giustizia elettronica o in qualsiasi altro sito, se disponibili;
 - iv) una descrizione delle regole di formattazione del numero ordinale per paese (se disponibile);
 - v) informazioni tecniche;
- b) informazioni sulla disponibilità di metadati;
 - c) informazioni sui coordinatori nazionali ECLI: loro ruolo e responsabilità, ma anche informazioni di contatto per paese;
 - d) il sito dovrebbe offrire accesso al motore di ricerca dell'ECLI.

VI. MOTORE DI RICERCA DELL'ECLI

- 58. Dovrebbe esistere un motore di ricerca dell'ECLI che consenta di effettuare ricerche di decisioni giudiziarie tramite un ECLI, metadati e un testo.
- 59. Conformemente al piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea, il motore di ricerca dell'ECLI dovrebbe avere carattere decentrato: una banca dati a livello europeo non dovrebbe mirare a sostituire soluzioni nazionali.
- 60. La Commissione europea è responsabile del funzionamento tecnico del motore di ricerca dell'ECLI.

61. Il registro dei compilatori di espressioni deve essere tenuto dalla Commissione ed essere accessibile tramite il motore di ricerca dell'ECLI.
62. Il motore di ricerca dell'ECLI dovrebbe essere dotato di RESTful API.
63. Per gli utenti finali il motore di ricerca dell'ECLI deve essere disponibile tramite il sito dell'ECLI, anche se non deve necessariamente esserne parte integrante sul piano tecnico.
64. La Commissione europea deve rendere disponibile un'interfaccia chiaramente descritta per l'indicizzazione, da parte del motore di ricerca dell'ECLI, delle banche dati contenenti decisioni giudiziarie.
65. In caso di abusi o comportamenti scorretti, la Commissione si riserva il diritto di negare ad un organismo il diritto di connettersi al motore di ricerca dell'ECLI o di disconnettere un organismo in caso di violazioni sistematiche.
66. Deve essere disponibile un *resolver* all'indirizzo <https://e-justice.europa.eu/ecli/>, di modo che un ECLI inserito dopo tale indirizzo mostri i dati disponibili relativi a tale ECLI mediante l'interfaccia di ricerca. In aggiunta, può essere usato anche l'indirizzo <https://ecli.eu>.

VII. L'ECLI IN AMBITO UE

67. Il coordinatore ECLI per le giurisdizioni dell'UE è la Corte di giustizia dell'Unione europea.
68. Nell'allegato I i termini "paese" o "Stato membro" devono, se del caso, leggersi "UE".

Uso dell'ECLI e dell'ECLI-XL nei testi giuridici

1. La denominazione "ECLI" dovrebbe essere utilizzata solo per indicare una decisione giudiziaria a livello di opera.
2. Si raccomanda di usare l'ECLI come modalità preferita o aggiuntiva di citazione di decisioni giudiziarie.
3. Quando è usato per una citazione, un ECLI dovrebbe essere sempre scritto per intero, senza omettere alcun elemento.
4. In caso di citazione di ECLI in testi destinati alla lettura umana, si consiglia vivamente di utilizzare la sintassi basata sui due punti usando maiuscole o minuscole secondo preferenza.
5. In caso di riferimenti a decisioni giudiziarie in documenti giuridici, nella maggior parte dei casi il riferimento è destinato a essere fatto al livello di opera, indipendentemente da una specifica variante linguistica, temporale, editoriale o di altro tipo. L'ECLI deve pertanto essere usato per fare questo tipo di riferimento senza alcuna indicazione di una specifica variante.
6. Sono ammesse eccezioni a tale regola se - per motivi giuridici o documentali - si deve fare esplicito riferimento a una specifica variante, p.e. quando si confrontano due varianti linguistiche.
7. L'ECLI-XL è concepito per operare una distinzione tra dette varianti dal punto di vista tecnico; tuttavia, si raccomanda vivamente di non far apparire l'ECLI-XL in testi destinati alla lettura umana, ma di far figurare solo il riferimento ECLI-XL integrale in una nota in calce o sotto forma di codice tecnico in un collegamento ipertestuale.

8. In caso di sistemi di informazione che preferiscono orientare l'utente verso un'espressione o una manifestazione specifica di una decisione giudiziaria, sebbene tali varianti non abbiano rilevanza giuridica, il collegamento dovrebbe essere realizzato in modo tale che (p.e. utilizzando fogli di stile) gli utenti siano protetti da qualsiasi informazione suscettibile di creare equivoci circa il livello di riferimento voluto.
 9. Contrariamente all'espressione o alla manifestazione specifica di una decisione giudiziaria, i riferimenti nei testi giuridici a parti specifiche di una sentenza sono fatti in modo esplicito e intenzionale. Poiché l'ECLI-XL è soggetto a errore quando i riferimenti a frammenti sono realizzati o letti da esseri umani, si consiglia vivamente di utilizzare i riferimenti ECLI-XL a frammenti solo in collegamenti ipertestuali e altri codici a lettura ottica, oppure come informazioni aggiuntive nelle note in calce, mentre i frammenti dovrebbero essere descritti nel testo conformemente alle guide di citazione e agli usi locali.
-